

13 marzo 2017



SISMA BONUS

Sisma bonus e progettazione strutturale: accolte le istanze di geometri e periti industriali

www.edilia2000.it del 13/03/2017

ROTTAMAZIONE CARTELLE

Rottamazione, ricorsi entro il 31/7 contro il diniego tacito

Italia Oggi7 pag. 6 del 13/3/2017

Cause pendenti, passi da calibrare

Italia Oggi7 pag. 7 del 13/3/2017

ADEMPIMENTI FATTURE

Fatture al banco di prova delle comunicazioni al fisco

Italia Oggi7 pag. 8 del 13/3/2017

Pochi i soggetti esonerati

Italia Oggi7 pag. 9 del 13/3/2017

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Ristrutturazioni edilizie: La guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate

www.lavoripubblici.it del 13/03/2017

CASA ITALIA

Casa Italia: Per il CNI un errore non includere professionisti

www.lavoripubblici.it del 13/03/2017

FORMAZIONE

Professionisti sempre al passo con i tempi

La Sicilia pag. 16 del 12/03/2017

SCUOLA-LAVORO

Scambio di esperienze e crescita reciproca gli obiettivi dell'alternanza scuola-lavoro

La Sicilia pag. 16 del 12/03/2017

13/03/2017

Sisma bonus e progettazione strutturale: accolte le istanze di geometri e periti industriali.

Il Decreto correttivo elimina il riferimento esclusivo a ingegneri e architetti.

[f](#) [t](#) [g+](#) [p](#) [in](#) [✉](#)

Il MIT, Ministero delle Infrastrutture, ha pubblicato il decreto n. 65 del 7 Marzo 2017, che corregge il decreto con le Linee guida per la classificazione sismica degli edifici, eliminando il riferimento esclusivo ad ingegneri e architetti.

E' stato così modificato l'art. 3, comma 1, dell'originale decreto che aveva ammesso in un primo momento solo ingegneri e architetti per l'attestazione dell'efficacia degli interventi volti alla riduzione del rischio sismico.

Il decreto correttivo del MIT n. 65 riporta il seguente testo: "...l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

Questa la dichiarazione del Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli in relazione alla pubblicazione del Decreto n.65 del 7 Marzo 2017

"Desidero ringraziare il Signor Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, il suo staff, la struttura tecnica e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per averci ascoltato e per aver compreso la necessità di intervenire con un decreto correttivo in tempi brevissimi. Un provvedimento che sancisce l'operatività – a ciascuno per le rispettive competenze – di tutti i professionisti tecnici, iscritti ad ordini e collegi professionali. Uno strumento indispensabile per far partire questa importante ed epocale attività di prevenzione del rischio sismico, che trova la sua prima operatività nelle misure del sisma bonus. La sicurezza delle costruzioni deve essere auspicata su tutto il patrimonio edilizio esistente: non solo sui grandi fabbricati, ma anche sulle piccole modeste costruzioni. Chiarezza e strumenti operativi adeguati sono elementi indispensabili per raggiungere i risultati attesi dai cittadini e dal Paese".



Dalla mancata comunicazione ai carichi affidabili: questioni aperte e rischi da prevenire

Rottamazione, ricorsi entro il 31/7 contro il diniego tacito

Pagine a cura
DI MICOL DE CARLO

Ricorsi entro il 31 luglio 2017 (il 30 luglio è domenica) contro il diniego tacito di rottamazione.

L'art. 6 del decreto legge n. 193/2016 non prevede nulla per l'ipotesi in cui Equitalia ritenga non accoglibile l'istanza di definizione agevolata dei carichi affidati entro il 31 dicembre 2016, ma è evidente che, se entro il 31 maggio prossimo il contribuente non riceverà la comunicazione dall'agente della riscossione con il saldo del conto da pagare, la richiesta di rottamazione dovrà ritenersi (ancorché tacitamente) respinta e sarà pertanto opportuno impugnare tempestivamente il tacito diniego, mediante ricorso alla competente commissione tributaria provinciale (per i carichi aventi ad oggetto tributi; mentre per quelli relativi ai contributi previdenziali e ai premi Inail la giurisdizione è quella ordinaria e i termini di impugnazione più brevi) ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera h) del dlgs n. 546/1992 che tra gli atti impugnabili elenca appunto «il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari». Ovviamente, qualora il rigetto dovesse essere esplicito, l'impugnazione andrà fatta entro 60 giorni dal ricevimento del diniego stesso.

Si avvicina la scadenza per l'accesso alla sanatoria di cartelle, avvisi di addebito, e carichi derivanti da accertamenti esecutivi (la quale, come noto, consente di estinguere i debiti nei confronti degli agenti della riscossione con lo stralcio di sanzioni e interessi di mora), restano ancora alcuni nodi da sciogliere che presumibilmente arriveranno sul tavolo dei giudici tributari.

Il nodo dei carichi affidati entro il 31 dicembre. Secondo le risposte fornite da Equitalia ai commercialisti (seminario del 16/12/2016 e risposte all'Odcec di Roma di gennaio e marzo 2017), sono esclusi dalla rottamazione i ruoli trasmessi telematicamente agli agenti della riscossione dal 16 al 31 dicembre 2016 perché, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 321/1999, essi si intendono consegnati il 10 gennaio.

A questo proposito peraltro si può osservare che la norma non parla di carichi «consegnati» entro il 31 dicembre bensì di carichi «affidati» entro la stessa data, e quindi il momento rilevante è quello in cui l'ente impositore decide di affidare il ruolo all'agente, rendendo tale ruolo esecutivo e trasmettendolo telematicamente, indi-

pendentemente dalla data in cui il flusso telematico viene ricevuto, o si intende ricevuto, dal destinatario.

D'altronde la stessa Agenzia delle entrate con la recentissima circolare n. 2 dell'8 marzo scorso, ha sposato questa interpretazione, affermando che «vanno considerati come rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 6 anche i ruoli telematici la cui consegna formale si intende effettuata il 10 gennaio 2017 nel presupposto che gli stessi sono stati effettivamente trasmessi all'Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016», come peraltro aveva già fatto in passato con riferimento alla rottamazione di cui all'art. 12 legge n. 289/2002 (circolare n. 22/2003, successivamente ribadita con risoluzione n. 150/2005).

Pertanto vale sicuramente la pena (laddove lo si reputi conveniente) presentare l'istanza di rottamazione anche per i ruoli che risultino vistati tra il 16 e il 31 dicembre (è un dato che si evince dall'estratto di ruolo), pur nella consapevolezza di dover probabilmente affrontare il successivo contenzioso contro l'agente.

Il nodo dei carichi affidabili ma non affidati. Collegato al precedente c'è il grande tema dei carichi che avrebbero potuto essere affidati all'agente della riscossione entro il 31 dicembre (ad esempio a seguito di accertamenti esecutivi o intimazioni di pagamento notificata entro il 1° ottobre 2016 e non pagati nei 60 giorni; o iscrizioni a ruolo a seguito della liquidazione di sentenze rese nel 2016) ma che non lo sono stati.

A questo proposito occorre innanzitutto distinguere quei carichi che, benché non affidati, si possano intendere affidati, ai sensi del provvedimento n. 2011/99696 del 3/6/2011, il quale stabilisce che «l'affidamento formale della riscossione in carico all'agente» (stiamo parlando degli avvisi di accertamento esecutivi e degli altri atti di cui all'art. 29 del decreto legge n. 78/2010) «si intende effettuato alla data di trasmissione del flusso di carico», e che la trasmissione del flusso di carico viene fatta con cadenza giornaliera «decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti nonché 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento» (la norma prevede anche che, in caso di affidamen-

to fatto in anticipo fuori dai casi di fondato pericolo per la riscossione, l'affidamento formale si intende comunque fatto al 31° giorno successivo alla scadenza per il pagamento).

Quindi in questi casi è la legge stessa ad individuare il momento dell'affidamento, indipendentemente da eventuali inefficienze (o iper-inefficienze) degli uffici, e pertanto si potrebbero ritenere definibili tutti i carichi oggetto di avvisi di accertamento esecutivi o intimazioni di pagamento notificati fino al 1° ottobre 2016 (perché appunto al 31 dicembre tali carichi avrebbero dovuto essere trasmessi all'agente, essendo decorsi 60+30 giorni dalla notifica dell'atto).

Rimane il problema delle iscrizioni a ruolo ex art. 36-bis e ter del dpr n. 600/1973 e delle liquidazioni delle sentenze. Anche in questi casi peraltro si potrebbe sostenere che, poiché una volta decorsi i 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario e una volta pubblicata la sentenza sorge l'obbligo di pagamento, la data «formale» di affidamento del carico possa essere individuata

nel caso delle iscrizioni a ruolo nel 31° giorno dal ricevimento dell'avviso bonario o nel giorno successivo alla pubblicazione della sentenza; nel caso degli affidamenti in carico, nel 91° giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (perché l'affidamento in carico è preceduto dall'intimazione di pagamento che il contribuente ha 60 giorni per pagare e viene affidata dopo ulteriori 30 giorni). È sicuramente un'interpretazione estremamente forzata, ma permetterebbe di risolvere in modo oggettivo il problema, da più parti sollevato, dell'iniquinà del criterio del «carico affidato entro il 2016», che fa dipendere dalla discrezionalità dell'ente impositore (o dalla laboriosità dei suoi funzionari) l'accesso o meno alla sanatoria per contribuenti che versano in identiche situazioni di partenza.

Anche in questi casi quindi il contribuente potrebbe presentare l'istanza di definizione, e impugnare il successivo diniego sostenendo che il carico in questione doveva ritenersi affidato, ovvero contestando l'illegittimità costituzionale della norma.

© Riproduzione riservata

I nodi al pettine

	Cosa dice la norma	Cosa dice Equitalia	Cosa dice l'Agenzia delle entrate	Cosa fare
Ruoli trasmessi dall'ente impositore all'agente dopo il 15 dicembre	Sono definibili i «carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016»	Non sono definibili i carichi trasmessi dal 16 al 31 dicembre 2016 perché si intendono consegnati il 10 gennaio 2017	L'espressione «carichi affidati» deve essere intesa quale «carichi trasmessi» e quindi quelli trasmessi fino al 31 dicembre sono definibili	Presentare ugualmente l'istanza di definizione e impugnarne il successivo eventuale rigetto (espreso o tacito)
Carichi che avrebbero potuto essere affidati nel 2016	Esclusi dalla definizione agevolata	Esclusi dalla definizione agevolata	Esclusi dalla definizione agevolata	Presentare ugualmente l'istanza di definizione e impugnarne il successivo rigetto (espreso o tacito) sostenendo che il carico doveva ritenersi affidato ai sensi del provvedimento 99696/2011 o altre previsioni normative o denunciando l'illegittimità costituzionale della norma perché discriminatoria
Carichi con dilazioni in corso e rate impagate prima di ottobre 2016	Per accedere alla definizione devono risultare «adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016»	Per accedere alla definizione devono essere pagate anche la rate antecedenti	Per accedere alla definizione devono risultare «adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016»	Valutare se mettersi al sicuro pagando anche le rate pregresse oppure pagare solo quelle scadute in ottobre-novembre-dicembre, presentare l'istanza e impugnarne il successivo rigetto (espreso o tacito)

Cause pendenti, passi da calibrare

Il contenzioso sui dinieghi di condono o sulle comunicazioni di Equitalia recanti un quantum dovuto ritenuto errato dal contribuente (anch'esse da ritenersi impugnabili in quanto recanti una pretesa idonea a incidere sulla sfera patrimoniale del contribuente; in tal caso però sarà importante ottenere la sospensione dei pagamenti da parte del giudice o effettuarli per non far venire meno gli effetti premiali della definizione), risolverà alcuni dei dubbi sulla portata della definizione agevolata, la sua estensione, i suoi limiti.

Restano invece da chiarire le incertezze circa gli effetti della rottamazione sul contenzioso pendente. La norma infatti si limita a prevedere che il contribuente, in sede di presentazione dell'istanza, indichi l'esistenza di eventuali giudizi avente ad oggetto i carichi per cui chiede la definizione e si impegni a rinunciarvi; tuttavia non dice né quando tale «rinuncia» debba avvenire, né quali sono le conseguenze di un'eventuale omissione.

Se è ipotizzabile che Equitalia possa respingere l'istanza di definizione nel caso in cui manchi l'assunzione dell'impegno a rinunciare al giudizio pendente (ma si ritiene più probabile un invito a regolarizzare l'istanza, dato che la mancata indicazione potrebbe essere frutto di una dimenticanza; anzi dal canto suo l'Agenzia delle entrate, nella già citata circolare di qualche giorno fa, ha affermato che anche qualora l'impegno non ci sia, l'integrale pagamento di quanto necessario al perfezionamento della definizione produce ugualmente la causa di estinzione del giudizio), diverso è il caso in cui l'impegno ci sia, ma poi non venga onorato.

Tanto più che, come ri-

Rate non pagate, due opzioni

Secondo Equitalia per i debitori che avevano già dei piani di dilazione in essere al 24/10/2016 (data di entrata in vigore del decreto) l'adesione alla definizione presuppone il pagamento di tutte le rate in scadenza entro il 31/12/2016 (pagamento che può essere fatto anche in ritardo purché entro il 31/3/2017).

Anche l'Agenzia delle entrate (circolare n. 2/2017), pur non affrontando specificamente la questione, sembra dare per pacifica questa interpretazione.

L'art. 6, comma 8, però parla espressamente di «versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016» e quindi in base alla lettera della norma la regolarizzazione delle rate non pagate precedentemente non costituisce una condizione di accesso alla sanatoria. La posizione di Equitalia si basa sul contenuto dell'art. 31, comma 3,

del dpr n. 602/1973 che stabilisce che nei pagamenti di rate scadute «l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota». Tuttavia, se il Legislatore avesse inteso richiedere il pagamento di tutte le rate scadenti entro il 31 dicembre 2016 non avrebbe precisato «dal 1° ottobre». Né l'imputazione dei pagamenti delle rate richiede particolare accortezza dato che il codice rav di ciascun bollettino di pagamento è diverso, pertanto è evidente quale rata il contribuente sta pagando e intende pagare. I contribuenti che ad oggi non abbiano ancora provveduto a pagare le rate scadute prima del 1° ottobre devono pertanto valutare se andare sul sicuro pagandole assecondando l'interpretazione di Equitalia oppure presentare l'istanza di definizione senza saldare il progresso e impugnare il successivo rigetto.

levato da molti commentatori, parlare di «rinuncia» al giudizio è del tutto improprio: piuttosto, una volta perfezionata la definizione con il pagamento del quantum dovuto, si avrà la cessazione della materia del contendere, che potrà essere richiesta da tutte le parti in causa. Il che risolverebbe anche il problema delle spese di lite, che in caso di rinuncia verrebbero addebitate al rinunciante (a questo proposito si segnala peraltro l'ordinanza n. 5497 del 3 marzo scorso con la quale la Cassazione, nell'accogliere la rinuncia al ricorso del contribuente che aveva presentato istanza di rottamazione, ha disposto la

compensazione delle spese), mentre nel caso di estinzione del giudizio per definizione

delle pendenze tributarie vengono compensate (art. 46 dlgs n. 546/1992).

Se vengono fissate udienze nelle more del perfezionamento della definizione, al contribuente conviene chiedere il rinvio della causa a nuovo ruolo, evitando di rinunciare o comunque chiedere l'estinzione del giudizio senza avere la certezza che la domanda di definizione venga accolta o di riuscire a pagare il dovuto alle scadenze prefissate: infatti, in caso di mancato o insufficiente o tardivo pagamento di una delle rate la definizione non produce effetti, ma di certo non rivive il processo che si fosse nel frattempo estinto.

Se poi la definizione si perfezionerà, il contribuente chiederà la cessazione della materia del contendere. In caso contrario, il giudizio riprenderà regolarmente.

Il contribuente peraltro potrebbe anche rimanere silente e lasciare che il procedimento segua il suo corso (ovviamente potrebbe essere la controparte a fare presente la pendenza dell'istanza di definizione e chiedere il rinvio, ma se la controparte è l'ente impositore e non l'agente della riscossione, è probabile che non sia informata dell'avvenuta presentazione dell'istanza).

In caso di sentenza positiva, il contribuente potrebbe smettere di pagare le rate della definizione rendendola così invalida per avvalersi dell'esito positivo del giudizio (compresa la restituzione di quanto versato per la definizione non perfezionata). Ovviamente tale strada è da ponderare attentamente nei casi in cui la sentenza sia ancora suscettibile di gravame perché controparte potrebbe impugnarla e ottenerne la riforma.



compensazione delle spese), mentre nel caso di estinzione del giudizio per definizione

delle pendenze tributarie vengono compensate (art. 46 dlgs n. 546/1992).

gravame perché controparte potrebbe impugnarla e ottenerne la riforma.

Cartacea o elettronica, obbligatoria od opzionale? Piccola guida sul nuovo adempimento

Fatture al banco di prova delle comunicazioni al Fisco

Pagine a cura
DI FRANCO RICCA

L'amministrazione finanziaria immagazzinerà i dati di tutte le fatture, che in un modo o nell'altro, da quest'anno, dovranno comunque essere inviate all'Agenzia delle entrate: o in tempo reale, all'atto della fatturazione elettronica veicolata dal sistema di interscambio, oppure in differita, attraverso la successiva trasmissione telematica periodica. La prima soluzione, per ovvie ragioni, risulterà vincente e, nel giro di qualche tempo, la fattura cartacea potrebbe diventare un oggetto vintage. Nella fase di transizione, ai contribuenti si pone soltanto l'alternativa di scegliere tra la trasmissione telematica obbligatoria, istituita dal dl n. 193/2016, e quella facoltativa prevista dai dlgs n. 127/2015 (a questo scopo occorre manifestare l'opzione entro il 31 marzo prossimo). Bisogna peraltro tenere presente che, come anticipato dall'Agenzia delle entrate, le regole dell'una e dell'altra comunicazione, entrambe all'esordio nel 2017, saranno allineate anche nella tempistica (occorre però un intervento normativo per armonizzare le sanzioni per l'ipotesi di inadempimento). A questo punto, diventerà preferibile la trasmissione opzionale, incentivata da alcune agevolazioni previste dall'art. 3 del dlgs n. 127/2015, in particolare il diritto al rimborso del credito Iva con priorità e indipendentemente dai requisiti ordinariamente richiesti dalla legge e, per chi adotterà esclusivamente metodi di pagamento tracciabili, la riduzione di due anni dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento. Ma vediamo meglio, alla luce dei primi chiarimenti dell'Agenzia, il nuovo adempimento introdotto dal dl n. 193/2016 attraverso la riconfigurazione dello «spesometro».

I presupposti dell'adempimento. Il comma 1 dell'art. 21 del dl n. 78/2010, come riformulato dall'art. 4 del dl n. 193/2016, stabilisce che «in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni».

Iniziando dall'analisi degli elementi oggettivi della disposizione, si deve in primo luogo evidenziare che l'obbligo della trasmissione è dettato con riguardo alle «operazioni rilevanti» ai fini dell'Iva effettuate, espressione che, nell'accezione comune, identifica le operazioni che sono dotate dei tre presupposti per l'applicazione dell'imposta, secondo l'articolo 1 del dpr 633/72, ovvero:

- il presupposto oggettivo (cessione di beni o prestazione di servizi);
- il presupposto soggettivo (status di soggetto passivo del cedente o prestatore);
- il presupposto territoriale (localizzazione nel territorio nazionale in base ai criteri degli artt. 7 e seguenti).

Il terzo presupposto, invero, considerando l'area di applicazione dell'imposta armonizzata, ossia il territorio dei ventotto paesi membri dell'Ue, non è necessario affinché l'operazione rientri nel sistema dell'imposta, essendo a tal fine sufficienti i presupposti oggettivo e soggettivo, ma attiene all'individuazione del luogo nel quale l'operazione, nell'ambito della suddetta area, deve essere tassata. Anche le operazioni non territoriali, infatti, sono sottoposte a obbligo di fatturazione e possono consentire la detrazione «a monte» (cfr. gli articoli 19, comma 3 e 21, comma 6-bis del dpr 633/72).

Le prime indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate confermano che l'obbligo di comunicazione riguarda anche le operazioni «non soggette» per carenza di territorialità (e non solo, come si vedrà più avanti).

Assunto quindi in tali termini il concetto di «rilevanza» ai fini Iva, occorre però, relativamente alle operazioni extraterritoriali, limitare l'obbligo a quelle effettuate da soggetti passivi stabiliti in Italia, non essendo ovviamente possibile attrarre nell'obbligo operazioni prive di qualsiasi collegamento con il nostro paese, quali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate al di fuori dell'Italia da soggetti passivi esteri.

In secondo luogo, dalla formulazione della disposizione emerge direttamente che debbono formare oggetto di trasmissione:

- a) i dati delle fatture emesse

b) i dati delle fatture ricevute e registrate, nonché delle bollette doganali

c) i dati delle note di variazione relative ai documenti di cui ai punti precedenti.

Diversamente dalla disciplina previgente, che imponeva di comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva, presupposto materiale dell'obbligo è ora l'esistenza di un documento qualificabile fattura ai sensi dell'art. 21 del dpr n. 633/72, oppure di una bolletta doganale di importazione (sostitutiva della fattura), nonché delle relative note di variazione, indipendentemente dall'ammontare della transazione e dal trattamento ai fini dell'Iva. Allo stato, è inoltre irrilevante, diversamente che nel previgente «spesometro», la circostanza che i dati dell'operazione debbano essere altrimenti comunicati all'amministrazione finanziaria (es. contratti di somministrazione di utenze, transazioni immobiliari, operazioni intracomunitarie, espor-

È del tutto ininfluenza, pertanto, che la fattura emessa sia stata o meno registrata, così come sono ininfluenti, a maggior ragione, le modalità della registrazione. Allo stato attuale, fatta salva l'eventualità di modifiche normative, oppure di diversi pronunciamenti dell'amministrazione al momento non ipotizzabili alla luce della lettera della norma, deve concludersi che tutte le fatture emesse devono essere comunicate, anche se non registrate (legittimamente o meno) nei registri Iva, oppure registrate con modalità semplificate quali per esempio:

- l'annotazione cumulativa tra gli incassi del giorno nel registro dei corrispettivi, ai sensi degli articoli 22 e 24 del dpr 633/72;
- la registrazione mensile delle fatture di importo inferiore a 300 euro mediante il documento riepilogativo di cui all'art. 6, comma 1, del dpr n. 695/96;
- la tenuta del bollettario a

«madre e figlia» per l'assolvimento degli obblighi di fatturazione e registrazione, ai sensi del dm 31 ottobre 1974.

Detto questo in ordine ai presupposti dell'obbligo, dovrebbe però ammettersi, per ragioni di semplificazione, che i contribuenti autorizzati a registrare le fatture emesse in termini speciali, per esempio gli autotrasportatori, comunicano i relativi dati con riferimento al periodo di registrazione e non di emissione del documento.

Fatture e bollette doganali ricevute. Mentre per le fatture emesse il presupposto della comunicazione si realizza per il semplice fatto dell'emissione, per quelle ricevute non basta la mera ricezione della fattura o della bolletta doganale, essendo richiesta l'avvenuta registrazione ai sensi dell'art. 25 del dpr 633/72.

Va rammentato che, in base a questa disposizione, la registrazione deve effettuarsi anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione nell'ambito della quale è esercitato il diritto alla detrazione, diritto esercitabile al più tardi con la dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto (art. 19, comma 1). L'adempimento della registrazione del-

le fatture ricevute, pertanto, non sembra configurato come un obbligo autonomo, essendo ricollegato all'esercizio del diritto alla detrazione, al quale è funzionale (l'art. 6, comma 7, del dpr n. 695/96, esclude espressamente l'obbligo della registrazione delle fatture d'acquisto qualora l'Iva sia indetraibile).

Il presupposto della comunicazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali d'importazione, dunque, sorge con riferimento al trimestre nel corso del quale il documento è stato annotato nel registro degli acquisti, indipendentemente dalle modalità con le quali la registrazione è eseguita.

Si può quindi concludere che, da un lato, l'obbligo della comunicazione non sorge fintanto che la fattura d'acquisto o la bolletta doganale non venga registrata; dall'altro, che l'obbligo stesso non sussiste in tutti i casi in cui non sussista l'obbligo di registrare i documenti in esame. Questa conclusione, letteralmente, potrebbe valere anche per le fatture d'acquisto relative a operazioni soggette all'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile, anche se, in questo caso il cessionario/committente è tenuto a integrare la fattura e a registrarla, in via generale, entro termini precisi, dovendo liquidare il debito d'imposta: trattandosi comunque di fatture ricevute non di fatture emesse, l'obbligo della comunicazione sorge con la registrazione.

Fatture elettroniche trasmesse tramite il Sdi. Nell'ambito della disciplina della comunicazione opzionale delle fatture, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del dlgs n. 127/2015, è stato stabilito che possono non essere trasmessi i dati delle fatture elettroniche inviate e ricevute mediante il «sistema di interscambio», in quanto già in possesso dell'Agenzia delle entrate (punto 2.2. del provvedimento dell'Agenzia del 28 ottobre 2016). Con la circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, l'Agenzia ha opportunamente ritenuto che questa disposizione vale anche nell'ambito della comunicazione obbligatoria di cui all'art. 21 del dl n. 78/2010. Di conseguenza, non sussiste in nessun caso l'obbligo di inviare i dati delle fatture elettroniche transittive attraverso il Sdi, che, si ricorda, dal 1° gennaio 2017 può veicolare anche le fatture dirette a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni. Resta ferma la possibilità per il contribuente di trasmettere anche i dati delle predette fatture elettroniche, se ritenuto più agevole.



tazioni ecc.), oppure ad altre amministrazioni pubbliche (es. prestazioni sanitarie).

Di contro, non sussiste l'obbligo di comunicare i dati delle operazioni risultanti da documenti diversi da quelli sopra menzionati, quali scontrini e ricevute fiscali, schede carburanti, documenti commerciali di cui al dm 7 dicembre 2016, anche in questo caso indipendentemente dall'importo.

Fatture emesse. Più in dettaglio, per quanto concerne le fatture emesse, l'obbligo della comunicazione si ricollega alla semplice emissione del documento, che si concretizza con la consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente (art. 21, comma 1).

Debbono quindi formare oggetto di comunicazione tutte le fatture emesse nel periodo temporale di riferimento, indipendentemente dall'annotazione nei registri Iva, adempimento che non è infatti preso in considerazione dalla norma.

Pochi i soggetti esonerati

La disposizione dell'art. 21 del dl 78/2010 è indirizzata genericamente ai «soggetti passivi» dell'Iva, ossia a coloro che emettono e ricevono fatture in relazione a operazioni alle quali partecipano, come cedenti/prestatori o come cessionari/committenti, nell'esercizio di un'attività economica integrante il presupposto soggettivo dell'imposta. In assenza di ulteriori specificazioni, deve pertanto concludersi che destinatari della disposizione sono tutti i soggetti passivi, comprese le amministrazioni pubbliche allorché assumono tale veste, indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime adottato e dal luogo di stabilimento. Sono quindi tenuti all'adempimento anche i soggetti passivi esteri operanti in Italia mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale; diversamente dai soggetti passivi residenti, tuttavia, per i soggetti esteri, come già detto prima, l'obbligo di comunicazione deve necessariamente ritenersi

limitato alle operazioni che si considerano effettuate nel territorio dello stato.

L'unico esonero soggettivo previsto dalla legge riguarda «i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6,» vale a dire gli imprenditori agricoli marginali esonerati dagli adempimenti Iva, ma solo se «situati nelle zone montane di cui all'articolo 9» del dpr n. 601/73. L'Agenzia delle entrate, con la citata circolare n. 1/2017, ha tuttavia ritenuto di poter esonerare dall'adempimento anche le persone fisiche che si avvalgono del regime di franchigia Iva (forfetari ed «ex minimi»).

Detto ciò in ordine alla generalità dell'obbligo, posto indistintamente in capo a tutti i soggetti passivi (con le due eccezioni appena riferite), le peculiarità degli adempimenti Iva previste per determinate categorie di contribuenti possono ovviamente influenzare la portata dell'obbligo nella misura in cui incidono sul presupposto oggettivo descritto prima; così, per esempio:

Tipologia (o natura) dell'operazione

Codice	Descrizione
N1	Operazioni escluse ai sensi dell'art. 15 del dpr 633/72
N2	Operazioni non soggette a Iva, solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell'imposta - per esempio una prestazione di servizi extra-Ue - oppure per espressa disposizione di legge
N3	Operazioni non imponibili (per esempio una esportazione, oppure una cessione intracomunitaria di beni)
N4	Operazioni esenti (per esempio, prestazioni sanitarie)
N5	Regime del margine/Iva non esposta in fattura. Si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati, quello per le agenzie di viaggio o quello dell'editoria. Il campo del tracciato denominato «ImponibileImporto» deve riportare il valore dell'imponibile comprensivo di Iva
N6	Operazioni soggette a inversione contabile (per esempio una cessione di rottami). <i>Attenzione: il cessionario/committente deve indicare queste fatture soltanto nella sezione dei «documenti ricevuti», compilando oltre al campo imponibile quello dell'imposta di cui è debitore</i>
N7	Iva assolta in altro stato Ue. Si tratta di fatture relative alle: • vendite a distanza oltre l'ammontare previsto per la tassazione in Italia (oppure in caso di opzione per la tassazione all'estero) • prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici rese a consumatori di altri paesi Ue da imprese che hanno aderito al regime speciale Moss in Italia

- i soggetti che si avvalgono del regime speciale di cui alla legge n. 398/91, che prevede l'esonero dagli obblighi di registrazione di cui al titolo II del dpr n. 633/72, devono trasmet-

tere soltanto le fatture emesse, ma non quelle ricevute;
- gli agricoltori marginali in regime di esonero dagli adempimenti Iva non operanti in zone montane de-

vono trasmettere soltanto le autofatture emesse dai propri cessionari, assimilate alle fatture emesse, ma non le fatture ricevute.

© Riproduzione riservata

I dati da trasmettere

In base al comma 2 dell'art. 21 del dl n. 78/2010, i dati da trasmettere, in forma analitica, comprendono almeno:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (più precisamente i dati del cedente/prestatore e quelli del cessionario/committente);
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l'aliquota applicata;
- l'imposta;
- la tipologia dell'operazione.

Prima di scendere in qualche dettaglio, si deve evidenziare come la stessa norma di legge richieda la trasmissione dei dati «in forma analitica», cioè per ciascuna fattura, precludendo così la trasmissione aggregata consentita dallo «spesometro».

Come accennato in apertura, nella circolare n. 1/2017 l'Agenzia delle entrate ha precisato che il contenuto informativo della comunicazione in esame è identico a quello della comunicazione opzionale ai sensi del dlgs n. 127/2015, per cui è possibile fare riferimento alle indicazioni di dettaglio fornite nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 28 ottobre 2016. I dati da comunicare, quindi, rappresentano «un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture... e, comunque, non differenti da quelli da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25». La logica sottostante è quella di richiedere la trasmissione dei dati che già si desumono dalle registrazioni da eseguire ai sensi degli artt. 23 e 25 del dpr 633/72, senza alcuna rielaborazione, neppure per scopi «di semplificazione».

In questa ottica, la circolare chiarisce pertanto che per le fatture ricevute non è obbligatorio comunicare il numero progressi-

vo attribuito al documento dal fornitore, in quanto non vi è obbligo di riportarlo in sede di registrazione; qualora tale numero non sia disponibile, occorre indicare nel tracciato il valore zero. Analogamente, per le bollette doganali, in mancanza dei dati del fornitore, si indicheranno i dati dell'ufficio doganale che ha emesso la bolletta (come stabilito ai fini della registrazione).

Per quanto riguarda la «tipologia» dell'operazione, informazione corrispondente alla «natura» dell'operazione di cui alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 28 ottobre 2016, la circolare chiarisce che questa indicazione deve essere fornita solo nel caso in cui il fornitore non abbia evidenziato l'Iva nella fattura. In tal caso, occorre specificare nella comunicazione la sigla che identifica il motivo di non applicazione dell'imposta, secondo la codifica riportata nella tabella, dalla quale si traggono anche importanti indicazioni «integrative» circa la portata oggettiva dell'adempimento.

Riguardo alle operazioni genericamente «non soggette», identificate dalla sigla N2, infatti, la circolare sottolinea che si tratta delle fatture relative a operazioni escluse da Iva per mancanza di uno o più requisiti, oppure per specifica previsione di legge. Parrebbe pertanto dedursene, come già osservato da ItaliaOggi dell'8 febbraio scorso, che l'obbligo della trasmissione non sia limitato effettivamente alle sole operazioni «rilevanti» ai fini dell'imposta, comprese quelle extraterritoriali, come afferma la norma, ma sia esteso anche alle fatture relative a operazioni «fuori campo» per carenza del presupposto oggettivo, per esempio cessioni di aziende o di terreni non edificabili.

Frequenza e termini della trasmissione

A regime, la trasmissione telematica prevista dall'art. 21 del dl n. 78/2010 dovrà effettuarsi entro l'ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre, eccettuata quella relativa al secondo trimestre, che dovrà effettuarsi entro il 16 settembre. Per il primo anno di applicazione, ossia per l'anno in corso, l'articolo 4, comma 4, del dl n. 193/2016, come modificato dall'art. 14-ter del dl n. 244/2016, aggiunto dalla legge di conversione n. 19/2017, stabilisce che le trasmissioni possono essere effettuate:

- per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017 (data che slitta a lunedì 18 settembre);
 - per il secondo semestre, entro febbraio 2018.
- La trasmissione telematica opzionale ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 127/2015, invece, deve effettuarsi, sempre con frequenza trimestrale, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, come previsto al punto 4 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016. Tuttavia, come già ricordato, l'Agenzia delle entrate, con un comunicato stampa del 7 febbraio scorso, ha anticipato che adeguerà i termini indicati nel provvedimento, adeguandoli a quelli previsti per la trasmissione di cui all'art. 21 del dl n. 78/2010.

Le sanzioni. Riguardo all'aspetto sanzionatorio, allo stato attuale la disciplina di riferimento, per quanto riguarda l'adempimento previsto dal dl n. 78/2010, è dettata dall'art. 11, comma 2-bis, del dlgs n. 471/97, aggiunto dal dl n. 193/2016. Questa disposizione punisce l'omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture con la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, con il limite massimo di mille euro per ciascun trimestre. Le sanzioni sono ridotte alla metà nel caso in cui la trasmissione sia correttamente effettuata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine. È esclusa l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del dlgs n. 472/97. Le infrazioni alla trasmissione facoltativa di cui all'art. 1 del dlgs n. 127/2015, invece, sono punite con la sanzione da 250 a 2.000 euro prevista dall'art. 11, comma 1, del dlgs n. 471/97, richiamato dall'art. 1, comma 6, del dlgs n. 127/2015.

FINANZA E FISCO

Ristrutturazioni edilizie: La guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate

13/03/2017

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI



FEBBRAIO 2017

È disponibile la versione aggiornata a febbraio 2017 della guida dell'Agenzia delle Entrate "**Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali**" contenenti gli aggiornamenti più recenti alla **proroga della maggiore detrazione** (Irpef) per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio**, alle **nuove regole per la detrazione** (Irpef e Ires) delle **spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche**, ai **beneficiari del diritto alle detrazioni**, alle **agevolazioni sull'acquisto del box auto**, ai **pagamenti con bonifici**, alla **proroga della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici**.

La nuova guida tratta in **separati paragrafi i seguenti argomenti**:

1. La detrazione irpef per le spese di ristrutturazione
2. L'iva sulle ristrutturazioni edilizie
3. La detrazione per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati
4. La detrazione irpef del 19% degli interessi passivi sui mutui
5. I principali tipi di interventi ammessi alla detrazione irpef
6. Per saperne di più

La legge di bilancio 2017 ha inoltre **prorogato la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni)**, finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

Per questi acquisti sono detraibili le **spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017**. Dal 2017, tuttavia, la detrazione è consentita solo se l'intervento di ristrutturazione edilizia è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2016.

Infine, riguardo alle spese sostenute per **interventi di adozione di misure antisismiche**, la legge di bilancio 2017 ha previsto, oltre alla **proroga delle detrazioni fino al 31 dicembre 2021**, nuove e più specifiche regole per poterne usufruire, differenziandole a seconda del risultato ottenuto con l'esecuzione dei lavori, della zona in cui si trova l'immobile e della tipologia di edificio. A differenza della precedente normativa, per esempio, **dal 2017 l'agevolazione riguarda non soltanto gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3)**. Inoltre, la detrazione può essere **ripartita in 5 quote annuali** e riguarda tutti gli immobili abitativi e non soltanto quelli adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive.

Detrazioni più elevate, infine, sono state introdotte **qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico** che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore o quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali.

La guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il beneficio fiscale, illustrando modalità e adempimenti.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

CRONACA

Casa Italia: Per il CNI un errore non includere professionisti

13/03/2017



In occasione di un dibattito nell'ambito del **Made Expo**, il Vice Presidente Vicario del Consiglio Nazionale degli Ingegneri **Gianni Massa** ha dato vita ad un vivace dibattito con il **Prof. Giovanni Azzone** (Project manager Casa Italia), **lamentando l'esclusione dei rappresentanti dei professionisti.**

"Tra gli aspetti critici di Casa Italia - ha detto Massa - c'è proprio l'assenza dei rappresentanti delle professioni. E' sbagliato perché i professionisti sono quelli che agiscono sul campo e, grazie a questo, sono in grado di suggerire idee e consentire al progetto di realizzarle".

"Un altro punto critico - ha proseguito - è rappresentato dal Fascicolo del fabbricato. A questo proposito persiste un serio problema di comunicazione. Questo strumento, infatti, viene percepito come un inutile aggravio burocratico e, in ultima istanza, una ulteriore tassa. E' necessario che chi ha responsabilità si impegni a costruire una narrazione diversa, spiegando alla cittadinanza che la conoscenza ha un valore, che il Fascicolo del fabbricato non è l'ennesimo 'pezzo di carta' ma uno strumento utile per il Paese e per la sua messa in sicurezza"

Il Prof. Azzone ha affermato di trovare ragionevoli questi rilievi, pur ribadendo le ragioni sue e del Governo in merito al Casa Italia. Il dibattito,

vivace ma corretto, ha vissuto un terzo interessante momento quando è stato nuovamente affrontato il **tema dell'emergenza della ricostruzione**. Il riferimento, in particolare, è andato ai progetti sperimentali che saranno oggetto di richiesta di finanziamento, anche se il rappresentante del Governo non è stato in grado di chiarire quando questi saranno pronti.

Ricordiamo che il progetto Casa Italia è un complesso sistema di infrastrutture, lanciato dal Governo, che, oltre alla messa in sicurezza degli edifici privati, dovrebbe riguardare interventi su scuole, bonifiche, banda larga, dissesto idrogeologico, impianti sportivi e riqualificazione delle periferie. Un piano ventennale che dovrebbe **impegnare risorse per circa 50 miliardi di euro**.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Professionisti sempre al passo coi tempi

Dalla riforma Monti del 2012 non è più una scelta personale ma un obbligo per tutti gli iscritti a un albo

I professionisti devono essere sempre aggiornati e al passo con le innovazioni del proprio mestiere. Se prima la formazione era solo una scelta personale magari dettata dalla voglia di mantenere alta la propria competenza da qualche anno esiste l'obbligo del formazione continua per tutti i professionisti iscritti ad un albo.

La riforma delle professioni del 2012, introdotta dal governo di Mario Monti, ha introdotto l'obbligo dell'aggiornamento professionale al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. L'obiettivo della riforma è il miglioramento e l'aggiornamento costante della propria abilità, a beneficio delle esigenze dei singoli committenti e della collettività. Il legislatore ha però demandato la disciplina dell'obbligo da assolvere ai diversi consigli nazionali tramite la stesura di regolamenti e linee guida. Tali regolamenti emanati devono ricevere il parere favorevole del ministro vigilante.

Da quel momento è iniziata la corsa all'acquisizione di crediti formativi, ogni professionista è tenuto a seguire corsi di aggiornamenti, seminari, convegni, tavole rotonde per arricchire il proprio bagaglio culturale e di conoscenze. Per agevolare gli iscritti alcuni ordini hanno autorizzato dei corsi di formazione a distanza, da seguire on-line. Ad ogni attività i consigli nazionali o quelli territoriali attribuiscono dei crediti, orientativamente uno per ogni ora di formazione, che il professionista deve accumulare per raggiungere le soglie contenute nei regolamenti approvati e validati dal ministero vigilante.

Molti ordini hanno differenziato tra i crediti puramente formativi e quelli da natura deontologica stabilendo un minimo da conseguire in un determinato tempo.

Alcuni ordini hanno previsto l'assegnazione di crediti per attività diverse come ad esempio la pubblicazioni di saggi, libri o articoli di interesse scientifico, o per l'attività di docenza universitaria, o ancora per la partecipazioni a commissioni di carattere nazionale o per l'attività di relatore di convegni per la formazione continua degli iscritti. Per i professionisti che non assolvono l'obbligo formativo sono anche previste sanzioni disciplinari che ogni ordine ha dettagliato. I vari regolamenti hanno previsto anche esenzioni totali o parziali. Alcuni ordini hanno esentato dall'obbligo formativo gli iscritti che hanno superato una certa età oppure che hanno svolto la professione per un determinato numero di anni.

Ci sono ordini che hanno previsto l'esenzione per coloro che pur essendo iscritti agli albi non esercitano la professione. In altri ordini sono previsti esenzioni anche per le donne in gravidanza, per gli invalidi, per coloro che si astengono dal lavoro per malattia.

In linea generale i consigli nazionali delle varie figure professionali hanno il compito di definire le linee di indirizzo per la formazione, controllare l'offerta formativa, monitorare l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento delle competenze, autorizzare associazioni e

altri soggetti ad organizzare i corsi, promuovere l'istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti.

Gli ordini territoriali invece organizzano le attività formative secondo le linee di indirizzo, riconoscono i corsi organizzati da associazioni e altri soggetti autorizzati dal consiglio nazionale e assegnano il numero di crediti. In un certo senso anche il mercato del lavoro si è adeguato, in molte selezioni e pubblici concorsi è espressamente previsto che il candidato abbia assolto all'obbligo formativo. Allo stesso tempo nella valutazione del curriculum per l'assunzione di professionisti oltre ai titoli di studio e all'esperienza lavorativa viene valutato il percorso formativo di costante aggiornamento.

Ogni ordine nazionale ha adattato il regolamento alle peculiarità della propria professione. Ad esempio per gli ingegneri l'obbligatorietà della formazione continua è entrata in vigore nel 2014. Il regolamento prescrive che per esercitare la professione l'iscritto all'albo deve essere in possesso di un minimo di 30 crediti formativi professionali. Al momento dell'iscrizione all'albo ad ogni ingegnere viene assegnato un numero di crediti e ogni anno ne vengono detratti 30.

L'attività di formazione può essere di tre tipi: non formale, ovvero la frequenza di corsi di aggiornamento, informale attraverso la certificazione di competenze formale conseguendo master universitari. E' possibile essere esonerati per maternità o paternità, servizio militare volontario e servizio civile e grave malattia o infortunio.

Per gli architetti, formazione obbligatoria dal 2014, è necessario acquisire 60 crediti in un triennio, con un minimo di 10 all'anno, di cui almeno 4 annui sui temi della deontologia e dei compensi professionali.

Ma ciò è valido solo per il primo triennio, fino al 2016 dunque, dal 2017 gli architetti dovranno acquisire almeno 90 crediti formativi professionali ogni tre anni, con un minimo di 20 all'anno. Sono previste esenzioni per maternità e grave malattia. Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età. Gli avvocati hanno un regolamento per la formazione già dal 2007 ma l'obbligatorietà della formazione è entrata in vigore nel 2014. L'iscritto all'albo deve conseguire 60 crediti nel triennio di cui almeno 9 nelle materie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.

Ogni anno l'avvocato deve conseguire almeno 15 crediti di cui 3 nelle materie obbligatorie. Sono previste esenzioni per gravidanza,

parto, interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi e trasferimento all'estero. Non sono tenuti all'obbligo formativo gli avvocati iscritti all'albo da almeno 25 anni, che abbiano compiuto 60 anni o che siano deputati, senatori o parlamentari europei.

Per le professioni sanitarie esiste sin dal 2001 il programma di Educazione continua in medicina. Dal 2011 medici, farmacisti, odontoiatri, veterinari e psicologi, e le professioni sanitarie riabilitative e tecnico sanitarie, devono acquisire 150 crediti formativi ogni triennio, ogni anno almeno 25 fino a un massimo di 75.

Per gli assistenti sociali, dopo una fase sperimentale nel 2013, l'obbligo è entrato in vigore nel 2014. Ogni professionista è tenuto al conseguimento di 60 crediti nel triennio, ogni anno almeno 10 di cui 5 di natura deontologica. E' possibile chiedere l'esonerazione per gravidanza o parto, grave infortunio e malattia, per mancato svolgimento della professione o trasferimento all'estero.

Devono assolvere all'obbligo formativo anche i professionisti iscritti agli ordini degli agronomi, biologi, chimici, consulenti del lavoro, commercialisti, geologi, giornalisti, tecnologici e periti industriali e agrari.

CORRADO PARISI

L'aggiornamento costante garantisce qualità ed efficienza nelle prestazioni a beneficio dei singoli committenti e della collettività. Regolamenti e linee guida sono stabiliti dai consigli nazionali previo la via libera del ministro vigilante. La corsa ai crediti

LA MISURA OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI STUDENTI DELL'ULTIMO TRIENNIO DELLE SUPERIORI INTRODotta NEL 2015 DALLA RIFORMA RENZI

Scambio d'esperienze e crescita reciproca gli obiettivi dell'alternanza scuola-lavoro

Se recandovi al comune o dal commerciante di fiducia avete trovato dietro la scrivania o alla cassa uno studente con zaino, penne e quaderni non avete sbagliato ufficio o negozio ma vi siete imbattuti nel programma di alternanza scuola-lavoro.

Si tratta della misura obbligatoria per tutti gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori, anche dei licei, introdotta nel 2015 dalla riforma del governo Renzi, meglio conosciuta come "buona scuola".

Al fine di far diventare La scuola il più efficace strumento a favore della crescita e della formazione di nuove competenze, contro la disoccupazione e il disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro è stata introdotta l'apertura al territorio degli istituti chiedendo alla società di rendere tutti gli studenti protagonisti consapevoli delle scelte per il proprio futuro.

In questa maniera viene introdotto in maniera universale un metodo didattico e di apprendimento aderente alle esigenze del mondo esterno che chiama in causa anche persone con anni di lavoro alle spalle, nel loro ruolo di tutor interni o esterni. Un modo per favorire la comunicazione inter-

generazionale e porre le basi per uno scambio di esperienze e crescita reciproca.

Nell'adesione sono state coinvolte in primis le imprese e le aziende, estendendo il campo anche alle associazioni sportive e di volontariato, agli enti culturali, alle istituzioni e agli ordini professionali. Ogni studente degli istituti tecnici e professionali dovrà effettuare 400 ore di alternanza scuola-lavoro, 200 ore per coloro che frequentano i licei. Le attività possono essere svolte anche durante la sospensione delle attività didattiche, come ad esempio in estate, o all'estero.

Dall'anno scolastico 2015/2016, l'alternanza è obbligatoria per gli studenti del terzo anno, le 400 o 200 ore rimangono un obiettivo del triennio. Nell'anno scolastico 2016/2017 l'alternanza è obbligatoria per gli studenti del terzo e del quarto anno. A regime, dall'anno scolastico 2017/2018, saranno coinvolti tutti gli studenti dell'ultimo triennio che in Italia sono circa 1 milione e mezzo.

Una fase sperimentale dell'alternanza scuola-lavoro è stata avviata nell'anno scolastico 2014/2015 e ha coinvolto 270mila studenti, circa il 18% del totale degli alunni della scuola secondaria superiore.

Il percorso di alternanza scuola-lavoro offre agli studenti l'opportunità di inserirsi, in periodi determinati con la struttura ospitante, in contesti lavorativi adatti a stimolare la propria creatività. La comprensione delle attività e dei processi svolti all'interno di una organizzazione per poter fornire i propri servizi o sviluppare i propri prodotti, favorisce lo sviluppo del "Senso di iniziativa ed imprenditorialità" che significa saper tradurre le idee in azione. E' la competenza chiave europea in cui rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui ad acquisire consapevolezza del contesto in cui lavorano e a poter cogliere le opportunità che si presentano. Lo studente in alternanza non è mai un lavoratore, ma apprende competenze coerenti con il percorso di studi scelto in realtà operative.

L'alternanza scuola-lavoro non va confusa né con i tirocini e gli stage, in quanto percorso obbligatorio e dotato di una strutturazione all'interno della formazione di base né con l'apprendistato, in quanto non si instaura alcun rapporto di lavoro.

C. P.



Alternanza scuola-lavoro e obbligo di formazione per i professionisti iscritti a un albo

